

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi. — Squittinio segreto ed approvazione dei tre disegni di legge ieri e ieri l'altro discussi* — Istanza d'ordine del presidente. — Presentazione della relazione sulle modificazioni introdotte nel progetto di legge sull'amministrazione centrale e provinciale. — Discussione dello schema di legge per l'approvazione del Codice penale marittimo — Considerazioni ed emendamenti a diversi articoli del Codice, del deputato Corrado.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

MASSARI G., segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,370. Il sindaco del municipio di Potenza trasmette una deliberazione di quel Consiglio comunale diretta ad ottenere che la sede della direzione del demanio e tasse sia mantenuta in quel comune capoluogo della Basilicata.

PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Sirtori domanda il congedo di un mese; il deputato Pecile di giorni quindici; il deputato Zauli di cinque.

Il deputato D'Ondes-Reggio Vito scrive aver ricevuto il doloroso avviso della perdita di un suo caro fratello; perciò chiede il congedo di giorni 9.

Il deputato Robecchi domanda un congedo di tre giorni per impegno d'incarichi comunali e provinciali.

L'onorevole Sebastiani, per incarico ricevuto dagli onorevoli Bartolucci-Godolini e Sgariglia, domanda alla Camera un congedo di tre giorni per ciascheduno di questi deputati.

(Cotesti congedi sono accordati.)

VOTAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione sopra i tre progetti di legge ultimamente discussi.

(Si procede all'appello nominale — Succede un periodo di aspettazione di un'ora e mezzo onde la Camera possa farsi in numero.)

Annuncio finalmente il risultamento delle votazioni sui tre progetti di legge:

Abolizione della privativa delle polveri da fuoco.

Presenti e votanti	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli	203
Voti contrari	23

(La Camera approva.)

Estensione dei diritti civili e politici agl'Italiani delle provincie che non fanno ancora parte del regno.

Presenti e votanti	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli	178
Voti contrari	48

(La Camera approva.)

Ordinamento del servizio semaforico:

Presenti e votanti	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli	184
Voti contrari	42

(La Camera approva.)

Signori, il tempo che è stato necessario per poter compiere quest'oggi la votazione di queste leggi, mi fa sentire il dovere di rammentare ai miei onorevoli colleghi che il regolamento prescrive non potersi i deputati assentare senza averne ottenuto un regolare congedo; e che gli assenti i quali abbiano regolare congedo non sono computati per formare il numero legale.

Quindi prego tutti i miei onorevoli colleghi a dire ai loro amici, i quali si trovano assenti per giusto impedimento, di voler domandare almeno un regolare congedo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bargoni di venire alla ringhiera per presentare una relazione.

BARGONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e per l'istituzione degli uffici finanziari, coordinato in conformità delle modificazioni introdotte recentemente dalla Commissione, ed accompagnate da analoga relazione che prego l'onorevole presidente di dar ordine che sia immediatamente stampata. (V. *Stampato* n° 163-C, 186-C.)

PRESIDENTE. Questa relazione supplementare sarà subito mandata alla stampa; e siccome si tratta di legge della più alta importanza, e forse domani a mala pena potrà essere distribuita la relazione, io proporrei che questo progetto di legge si mettesse in discussione lunedì prossimo.

Se non vi è opposizione sarà messo all'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE PENALE MARITTIMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno d'oggi porta la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del Codice penale militare marittimo. (V. *Stampato* n° 28.)

Prego il signor ministro della marina a dichiarare se concorda che la discussione si apra sul controprogetto della Commissione.

RIBOTY, ministro per la mariniera. Sono perfettamente d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto della Commissione :

« Art. 1. Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato, ed avrà esecuzione dal 1° gennaio 1869.

« Art. 2. Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi, e contrassegnato dal guardasigilli e dal ministro della marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno.

« Art. 3. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei comuni del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

« Art. 4. L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

« E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori. »

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al deputato Corrado.

CORRADO. Onorevoli signori, già da sette e più anni, se non erro, avendo allora avuto l'onore di appartenere, sebbene per breve tempo, alla giustizia militare, il Ministero della guerra aveva fatto spedire una circo-

lare a tutti i singoli tribunali militari che hanno sede in Italia, affinché facessero pervenire al Ministero medesimo la loro opinione circa le modificazioni, che dovevano essere imminenti, al Codice militare per l'armata di terra.

Io mi ricordo precisamente che allora anch'io debolmente lavorai perchè ne fui incaricato, colla scorta dell'esperienza, e quindi colla più coscienziosa scrupolosità, attorno a questi pareri, i quali furono inviati al Ministero della guerra affinché se ne dovesse tener conto nell'imminente riforma tanto sospirata che doveva aver luogo del Codice militare per l'esercito. Pur troppo, come la stessa relazione, se non erro, sul progetto dell'attuale Codice militare di marina ha riconosciuto, passarono parecchi anni e la desiderata riforma di quel Codice militare per l'armata di terra non ha ancora veduto la luce.

Io ve lo confesso, o signori, mi lusingava che, dal momento che si presentava alle vostre deliberazioni un progetto di Codice penale militare marittimo, coloro che si occuparono di questo progetto avrebbero fatto tesoro di tutte quelle osservazioni che gli uomini competenti avevano fatto pervenire al Governo fino da quel tempo, e però mi sia permesso il dirlo, sebbene anche a questo Codice di marina io sappia che già da più anni una Commissione nominata dal Ministero abbia lavorato, sebbene io sappia che, oltre quella Commissione, già da più mesi vi abbia lavorato la Commissione dei nostri colleghi, vi debbo confessare che con una certa impazienza mi misi a svolgere quelle pagine, non già sperando di trovare quel radicale cambiamento che sarebbe stato richiesto dalla scienza, ma almeno sperando di trovarvi eliminate quelle imperfezioni che saltano agli occhi di chiunque non sia profano nella materia, e che con un solo tratto di penna si sarebbero potute evitare senza punto turbare l'economia del Codice attualmente vigente. Eppure niente di tutto questo. Io ho veduto, lasciate che lo dica, il nuovo progetto dettato dal Ministero, copiato da quello dell'armata di terra, e la Commissione copiare il progetto del Ministero nella massima parte.

Signori, avverrà forse che talvolta io mi esprima con qualche vivacità, ma lo condonerete a quel sentimento che m'ispira, dacchè ho la coscienza di parlare in forza di quella cognizione della materia che una lunga pratica ha potuto procacciarmi. Io quindi, esponendo opinioni mie, sarò puramente anche storico, facendo appello alla buona fede di coloro che vorranno farsi oppositori agli emendamenti che io propongo.

Vediamo adunque se le mie proposte possano sì o no ritenersi conformi a giustizia.

Io ho cominciato dal leggera attentamente la relazione del progetto della Commissione onde riscontrarvi appunto le ragioni morali, o politiche, o di convenienza e di opportunità che avevano potuto consigliare alla Commissione di passare oltre su quanto

venni poc'anzi dicendo. Ebbene, ho trovato nella relazione, come certo doveva attendersi dall'esimio relatore della Commissione, molte abili ragioni; ma, mi si permetta di dirlo, non le trovai abbastanza soddisfacenti affinché l'aspettazione dell'opinione pubblica si possa dire appagata. No, non lo sono.

Che cosa si dice in questa relazione? Si dice: bisognava provvedere d'urgenza, bisognava abolire quel monumento di barbarie quale si è l'editto del 1826, e quindi abbiamo dovuto fare in fretta.

Ma parmi che, se vera è la premessa, non sia vera altrettanto la conseguenza.

Il bene non si potrà mai fare per intero? Ammetto essere urgente di abolire l'editto del 1826, ma poichè dovete fare un nuovo Codice per abolirlo, date almeno un'occhiata alla giurisprudenza ed al corso di applicazione che si è fatto del Codice militare dell'esercito di quelle disposizioni speciali che debbono essere identiche nel Codice penale marittimo. Nol potevate voi?

Per ciò fare non avevate che a compulsare quel giornale che si chiama *Astrea* che da sette ad otto anni si pubblica e s'occupa della giurisprudenza del tribunale supremo. Non avevate che a consultare i pareri d'uomini competenti che si sono spediti al Ministero della guerra per vedere che alcune modificazioni, tuttochè apparentemente di poca importanza, avrebbero risparmiato molti dolori e molte ingiustizie ed avrebbero contribuito alla migliore economia dello Stato.

Dunque, il dire che si doveva fare in fretta non giustifica, non dirò la Commissione, ma il Governo che presentò questo progetto il quale, secondo me, è troppo imperfetto, mentre molto tempo vi fu a meditare e studiare tutti gli elementi che si avevano in mano per fare un buon lavoro, senza disturbare l'andamento della giustizia o turbare certi principii di conservazione prediletti dagli uomini dei vecchi tempi.

Ho trovato nella relazione un'altra ragione che non posso menar buona. Quivi si dice: « Volendo arrecar modificazioni nel Codice penale marittimo, era necessario altresì arrecare modificazioni al Codice penale per l'armata di terra, altrimenti avremmo commesso l'incorruenza di dare un trattamento migliore all'armata di mare che a quella di terra. »

Ora, siccome in certa parte l'armata di terra non è trattata molto bene dal Codice militare terrestre, ne viene per conseguenza che bisogna trattar male anche l'armata di mare.

Tal è il ragionamento che fa la Commissione; ma io credo che il far leggi sia cosa molto seria, ed il paese attende da noi cose serie e non tergiversazioni, onde scusarsi dal non aver adempiuto al dovere di legislatori.

Allorquando noi ci presentiamo al paese come legislatori dobbiamo fare il bene, non fare atti di convenienza e di opportunità. La legge deve essere assolutamente giusta e umana. E se valesse l'argomento che

è in questa relazione, che bisogna mettere nelle stesse condizioni l'esercito e l'armata di mare, ne verrebbe la conseguenza che quando si dovrà fare il Codice per l'esercito, si dirà che, siccome l'armata di mare è in cattiva condizione, non bisogna trattare diversamente l'armata di terra, e in tal guisa saremo sempre in una condizione d'immobilità negativa. Io dico perciò che queste ragioni non mi persuadono nè punto nè poco.

Mi si permetta, malgrado il rispetto che io porto alla Commissione e anche al relatore, che parlava a di lei nome, che io dica, che se noi votassimo questo progetto senza tentare di portarvi alcuna modificazione, noi non risponderemo alle esigenze della giustizia e alla grande aspettazione che c'è su questa materia nel paese.

Io dissi fin dal principio che mi sarei atteso qualcheuna di queste modificazioni. Ma, signori, se si volesse emendare questo Codice nel suo complesso, non potrei a meno di osservare che è nella sua intera economia che bisogna portare le riforme, che è assolutamente necessario di portarvi una modificazione radicale.

Sono attribuiti alla giurisdizione eccezionale dei tribunali militari molti reati comuni i quali in certi dati momenti potrebbero compromettere la libertà e la indipendenza, direi quasi persino, della nazione. Non è con ciò che io voglia menomamente insinuare una diffidenza sull'imparzialità dei tribunali militari, avvegnachè in un libero Governo paterno il quale sinceramente faccia osservare la legge, certo nulla mai avvi da temere; quando si pensi che gli ufficiali nostri allorquando sono chiamati a sedere come giudici non è a temere che non s'informino a principii di libertà, di giustizia e indipendenza. E ciò dico, o signori, non per complimento, ma perchè, sia come fisco, sia come difensore, da molti anni ho avuto l'onore di perorare dinanzi a quei tribunali eccezionali: ed io ho sempre visto che, ove non vi fosse stato talvolta spirito di corpo, ove non vi fosse una certa pressione che viene dall'alto, ad onta dei difetti che ci sono nei Codici militari, la giustizia è sempre piena, e forse più clemente di quello che si può attendere dai tribunali ordinari.

Ma noi, facendo le leggi, non dobbiamo interamente abbandonarci alla discrezione dei giudici, ma dobbiamo provvedere in modo che assolutamente in ogni evento, in qualunque esacerbazione dei tempi, la libertà e la giustizia non possano mai essere compromesse.

Questo non dico solo per un sentimento che accenni alla guarentigia della nostra libertà, ma lo dico anche per semplificare l'amministrazione, per economia pel paese.

Noi vediamo che tanti processi si fanno in un modo formale davanti ai tribunali militari, i quali portano spese ingentissime, le quali, sia detto fra parentesi, non sono mai rimborsate, tuttochè sia scritto nella

legge che i condannati dovranno pagare le spese: ed io sfido gli onorevoli ministri della guerra e della marina a dirmi se fu mai promossa l'azione contro di essi onde farli pagare.

Ed io credo che hanno fatto benissimo a non fare ciò, poichè si sa che chi serve nell'armata non può sottostare a queste spese. Ma io dico che ci sarebbe mezzo di rimediare a questo inconveniente. Noi abbiamo nel Codice militare e di marina i reati contro la proprietà, i furti, le prevaricazioni, ma questi sono reati comuni, non hanno nulla a che fare colla disciplina propriamente detta; dovrebbe essere unicamente attribuito alla giurisdizione militare tutto ciò che si riferisce alla materia militare.

Io capisco che i miei colleghi mi debbano giudicare, come militare, se ho mancato all'onore, se sono stato codardo, se ho commesso un reato in servizio, in campagna, se ho commesso abuso di autorità e di violenza contro i miei inferiori, se ho compromessa la sicurezza dell'esercito; questi, sì, sono veri reati militari; se ho commesso un'insubordinazione, questo, sì, è un reato militare. Ma se si dice ad un militare: voi avete tradito lo Stato, domando io se questo sia un reato militare; io dico di no: è la nazione intera che si preoccupa di ciò, e in questo caso è sempre il tribunale ordinario che deve decidere. Voi avete commesso una prevaricazione, voi avete abusato del denaro pubblico che, come ufficiale contabile, vi era stato affidato; ma anche questa è una questione che deve essere demandata ai tribunali ordinari. Perchè occupare i giudici militari di questioni che sfuggono assolutamente alle loro attribuzioni, alla loro cognizione, alle loro abitudini? E così via via; molti altri fatti potrei citare.

L'organamento giudiziario di questo Codice militare ha qualche cosa di anomalo, qualche cosa che può cagionare spese immense. Per esempio, io ho visto, per un semplice reato di diserzione, far viaggiare testimoni da Palermo a Torino; poi, per un conflitto di giurisdizione, rinviare il processo a Palermo. Ma perchè, signori, di certe piccole cose non si lascia la punizione in famiglia ai capi di corpo? E così di molte altre piccole infrazioni. Si dovrebbe qui meglio coordinare un regolamento di disciplina.

Di tutto questo si è voluto creare un grande edificio, si è voluto con grande pregiudizio delle giurisdizioni ordinarie far sorgere una giurisdizione eccezionale, e, mi si permetta il dirlo, anche privilegiata in un'epoca in cui certo noi non la possiamo ammettere, in un'epoca in cui le esigenze del paese ed il nuovo ordine di cose assolutamente non la compatiscono, come non si compatì quella del foro ecclesiastico.

Ma io di ciò, lo creda la Commissione, non voglio far colpa alla sua prudenza ed alla sua solerzia, perchè mi persuade la ragione che bisognava presto provvedere onde togliere di mezzo l'infausto decreto del 1826; bisognava entrare in questioni le quali possono

rasentare, come dice la relazione, il nuovo Codice penale comune, che deve ancora pubblicarsi; ma le materie, che sono essenzialmente militari, sono indipendenti dal Codice penale comune.

La Commissione dice: bisognava che aspettassimo questo Codice penale comune. Venga pure questo Codice; ma sappiate, signori della Commissione, che le sue disposizioni non avranno assolutamente nulla di comune colle materie essenzialmente militari, perchè il Codice penale comune non vi dirà mai nulla che possa accennare, per esempio, alla codardia, ad un reato in servizio, ad un'insubordinazione. Queste cose nel Codice penale comune, che aspettate come il Messia, non saranno menomamente comprese, perchè tutto ciò che è disciplina militare, è creazione fattizia dell'ordinamento degli eserciti il quale, rispettando i principii generali del gius comune, ha d'uopo di sanzioni affatto *sui generis*.

Era quindi giunto il tempo di farlo e non si è fatto, ed è perciò, o signori, che io, appunto fidando su quella esperienza alla quale faceva appello fin da principio, mi permetto di sottoporre almeno per ora alcuni emendamenti al Codice medesimo che propongono il Ministero e la Commissione, nella fiducia che, se voi mi accorderete benigna attenzione, potrò brevemente dimostrarvi come possano essere utili e come possano prevenire molti danni nell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Se permette, io ne farò dar lettura.

CORRADO. La ringrazio.

PRESIDENTE. « *Agli articoli 3 e 4 sia soppressa la distinzione della fucilazione nel petto e nelle spalle.*

« *All'articolo 9, ultimo alinea, si aggiunga: salvo quanto è disposto nei casi di prevaricazione, falso e corruzione.*

« *All'articolo 24, secondo alinea, aggiungasi: e della reclusione militare.*

« *All'articolo 25 alle parole: seguito da condanna, si aggiunga: purchè non sia maggiore di tre mesi.*

« *All'articolo 56 dopo le parole: morboso furore, si aggiunga: o di completa ebbrezza, quando non sia maliziosamente procurata.*

« *All'articolo 72 alle parole: le armi contro lo Stato, si aggiunga: coll'animo determinato di abbattere il Governo o di attentare contro l'integrità della nazione.*

« *All'articolo 145 aggiungasi un alinea nei termini seguenti: Se le vie di fatto contro il superiore ufficiale, non aventi il carattere di reato mancato o tentato, nè accompagnato dalle circostanze dell'agguato o premeditazione, avranno prodotto lesioni guaribili in meno di 10 giorni, potranno essere punite colla reclusione militare.*

« *All'articolo 158 sopprimansi le parole: o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore.*

« *All'alinea si sostituisca il seguente: Ove il reato sia*

stato una conseguenza della provocazione del superiore, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

« *All'articolo 163 si aggiunga*: e, secondo le circostanze, colla semplice pena del carcere militare.

Sarà in facoltà dei comandanti dei corpi di punire disciplinariamente in tempo di pace il disertore non recidivo.

« *All'articolo 164 sopprimere l'alinea 5.*

« *All'articolo 169 sopprimere le parole*: e con un anno di reclusione.

« *All'articolo 207 alle parole*: e vi concorra il danno, *aggiungere le parole*: reale ed effettivo.

« *All'articolo 318 alle parole*: alla presenza del pubblico Ministero, *si aggiunga*: assistito dal segretario del tribunale militare che dovrà estendere processo verbale del sorteggio.

« *All'articolo 322 si sostituisca il seguente articolo*:

Presso ogni tribunale marittimo vi sarà un istruttore il quale potrà essere coadiuvato da un aggiunto.

« Non potranno rivestire queste qualità che gli avvocati patrocinanti o magistrati che avranno dieci anni di esercizio, senza pregiudizio dei diritti acquistati dagli istruttori militari attualmente in carica.

« *Dopo l'articolo 472, aggiungere un capitolo*: Delle libertà provvisorie, *coi seguenti articoli*:

« a) In tutti i reati punibili colla pena del carcere o colla reclusione militare non maggiore di anni cinque, l'accusato non recidivo godrà di diritto della libertà provvisoria senza obbligo di cauzione.

« b) Nel corso dell'istruttoria i marinai e sott'ufficiali potranno, secondo le circostanze, essere aggregati presso un corpo o comando di stanza nel luogo ove risiede il tribunale competente a seguito di domanda dell'istruttore al comando di divisione.

« c) Gli ufficiali rimarranno a disposizione del Ministero della marina durante il processo.

« d) La Commissione d'inchiesta nel pronunciare l'accusa dovrà anche provvedere alla libertà provvisoria.

« e) L'imputato, cui fosse denegata la libertà provvisoria, potrà denunciare al tribunale supremo di guerra e marina la sentenza della Commissione d'inchiesta senza alcuna decorrenza di termine. »

CORRADO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Continui pure il suo discorso.

CORRADO. Pregherei il presidente e la Camera di permettere che si votasse separatamente su ciascuno di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Questo verrà dopo.

CORRADO. Vorrei svolgerli ad uno ad uno e poi si voterebbe partitamente su ciascuno.

PRESIDENTE. Ciò potrà farsi, se la Camera lo crederà, quando saranno stati discussi anche per parte della Commissione.

Io le ho data facoltà di parlare per aggiungere, se credeva, qualche cosa per giustificare i suoi emenda-

menti; ma se crede ora di avere esaurito le sue osservazioni, in tal caso do la parola ad altri iscritti.

CORRADO. Allora svilupperò brevemente questi miei emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Corrado, ella sa bene che il Ministero e la Commissione hanno presentato un progetto di legge approvativo di un Codice militare marittimo; il Codice è come un allegato alla legge. Ora si tratta di discutere il progetto della Commissione; dimodochè tutto quello che ella propone, non può che far parte di una discussione generale. Se poi gli emendamenti dovranno essere messi a partito, non v'ha dubbio, saranno messi a partito uno ad uno; ma bisogna che sieno svolti nella discussione generale, perchè sui singoli articoli del Codice non si ha da votare, se la Camera approva il progetto della Commissione.

CORRADO. Allora accetto il permesso di svolgerli brevemente.

Il primo emendamento che mi sono permesso di proporre sarebbe agli articoli 3 e 4 del progetto ministeriale, che la Commissione non varia per nulla. Qui tornerebbe in acconcio di ritornare sulla questione ormai vieta della pena di morte, ma io non ho creduto nemmeno che fosse il caso di venire su questo terreno. Rispetto le cose come sono a questo riguardo, aspettando che, quando verrà in discussione il nuovo Codice, che attende anche la Commissione, il Parlamento prenda una deliberazione degna dei tempi. Ma, signori, basta che noi portiamo l'attenzione sopra questi articoli 3 e 4 del progetto per sentirsi correre nelle fibre una certa impressione di ribrezzo di fronte a questa materia ridicola e feroce, ad una pena che sarebbe nemmeno degna dei tempi i più barbari. Quando si crede che sia il caso di applicare l'ultimo supplizio, di togliere cioè la vita ad un uomo, è poi necessario, o signori, che la legge stessa si fermi a dire come questa morte deve succedere, e quindi a dire: il tale sarà fucilato davanti, il tal altro sarà fucilato di dietro?

L'argomento è per sè stesso così ributtante, e produce una tale ripugnanza, che parmi che il solo accennarlo basti perchè gli animi vostri, tanto umani e gentili, debbano cancellarlo dal Codice. Io non chieggo che si cancelli la pena di morte, non vi chieggo che anche l'infrazione minima del militare, in certi momenti, non debba essere punita con l'estremo supplizio; ma, quando la credete tale per cui si debba togliere la vita ad un uomo, mi pare che più in là non si debba andare, che non dobbiamo preoccuparci di aggiungere alla morte l'infamia! Se c'è un grado di meno alla necessità di dare la morte, non si dia; ma, se si deve darla, la morte è già di per sè stessa una pena bastante; quindi io crederei, signori, che non si comprometterebbe l'attuale ordine di cose, se noi nel Codice lasciassimo un solo modo di fucilare, finchè la fucilazione, sia pure davanti o di dietro, come vi piace, esisterà nella legge. Ed è perciò che io vi domando che

sia soppressa questa distinzione, lasciando la fucilazione senz'altro.

L'articolo 9 del progetto, secondo me, contiene una incongruenza; e questa nel senso della economia della legge è una contraddizione.

Dice l'articolo 9 che « la pena della reclusione militare sarà dagli ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite. Quando la detta pena sarà inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione. Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione. » Ora, o signori, vi sono dei casi in cui la pena che viene inflitta all'ufficiale non è maggiore degli anni tre, ma pure ci deve essere la dimissione, perchè sarebbe una incongruenza che l'ufficiale continuasse a far parte dell'esercito. E quando è che ciò può avvenire? Quando l'ufficiale sia imputato e condannato per prevaricazione, per falso o per corruzione. Ora non hassi che a confrontare quest'articolo cogli articoli 20 e 226 dello stesso progetto della Commissione per vedere appunto che, anche in casi di prevaricazione, di falso e di corruzione, può un ufficiale essere condannato semplicemente alla pena di soli due anni di reclusione militare; perchè, se trattasi di una prevaricazione, o d'un falso non maggiore di lire 50, a termini dell'articolo 226, l'ufficiale verrebbe pur sempre condannato, ma colla diminuzione da uno a tre gradi, e quindi si potrebbe discendere sino ad un anno di reclusione militare. Tuttavia il titolo del reato non sarebbe per questo meno infamante; questo ufficiale così condannato dovrebbe pur sempre avere la dimissione.

Parmi quindi che l'articolo 9 contenga una antinomia colle disposizioni degli articoli 20 e 226 dello stesso Codice, e quindi, per fare che la legge non sia contraddittoria a questo stesso articolo 9, convenga aggiungere quanto ho detto nell'emendamento « salvo quanto è disposto nei casi di prevaricazione, falso o corruzione. »

L'articolo 24, secondo me, merita anche un sostanziale emendamento; l'articolo 24 è così concepito:

« Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

« Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento, ecc. »

Ma, signori, per chi è stato nella pratica di questi affari, si sa che per lo più i soldati preferiscono di essere condannati alla reclusione che alla pena del carcere: e questa è una cosa che succede di continuo: sapete voi per qual motivo? Per colpa del Governo, perchè nel Codice militare e di marina sta scritto che per i militari saranno necessarie prigioni appartate, e siccome queste prigioni non ci sono mai state, i soldati debbono trovarsi alle volte stivati là in quelle

bolgie di certe carceri con birboni di ogni feccia della società e vi si trovano malissimo, mentre invece, se hanno la fortuna di essere condannati alla reclusione militare, sono meglio alloggiati, hanno un vestiario più decente, una razione migliore assai di quella delle carceri ordinarie e si trovano accanto a compagni di arme, segregati e lontani dai facinorosi e scellerati, come sono quelli d'ordinario rilegati nelle carceri comuni.

La legge fa una distinzione accademica inqualificabile. Quando uno sarà condannato alla pena del carcere si dovrà computare nella pena inflitta il preventivo; ma se sarà condannato alla reclusione, giammai; ma dov'è la ragione di cotesta distinzione? Oh che distinzione teologica!

Forse perchè la pena della reclusione è più grave? Ma non è vero, poichè essa è invocata, è preferita da tutti: dunque è una distinzione assolutamente accademica. Sia dunque computato il carcere preventivo tanto nella condanna del carcere quanto in quella della reclusione.

È giusto perciò, e per umanità e per economia, e perchè tanto tempo sì prezioso per la gioventù non sia perduto, e perduto non tanto nel senso della milizia, ma perduto a danno della morale e dell'attività umana, che si tenga calcolo di queste considerazioni, ed è perciò che all'articolo 24 propongo aggiungasi *e della reclusione militare*.

Anche l'articolo 25, sebbene secondo me non tanto importante come l'antecedente, anche l'articolo 25 mi pare che possa dar luogo ad un emendamento.

L'articolo 25 dice che: « Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio fissato dall'arruolamento. »

Ma, signori, pur troppo noi vediamo che i processi sono lunghissimi anche quelli militari; ma sia pur breve il tempo portato dalla condanna, quello del carcere preventivo è però molto lungo.

Io credo adunque che quel tempo del carcere preventivo che è soverchiamente lungo debba computarsi nel servizio, poichè che cosa fa quest'uomo che trovasi in carcere? Non serve come soldato, e quando esce dal carcere sarà molto vecchio, e quindi sarà certamente riformato; quindi abbia almeno questo vantaggio di ritornare alla sua famiglia ed alle sue occupazioni agricole, o ad altre che ha al proprio domicilio.

Pertanto io proporrei che il carcere preventivo, che fosse maggiore di tre mesi, fosse computato nel servizio, e perciò all'articolo 25, alle parole *seguito da condanna*, propongo si aggiunga, *purchè non sia maggiore di tre mesi*.

L'articolo 56 parmi che possa anche presentare materia di un emendamento di molta importanza.

Signori, nella pratica, e chi è militare converrà

meco, noi vediamo che la maggior parte dei reati, soprattutto quelli d'insubordinazione, sono sempre commessi da militari in istato di completa ebbrezza o almeno di ebbrezza incipiente. Ora io convengo che sarebbe un guaio per l'economia del Codice militare se si avesse voluto introdurre nelle sue funzioni una disposizione, in virtù della quale, così leggermente invocando l'eccezione dell'ebbrezza, il soldato fosse stato immune da pena. Dio me ne guardi! nemmeno nella materia del gius comune. Ma pur troppo noi sappiamo, o signori, che talora succede che qualche soldato, o per gran quantità di vino bevuto, o per certe combinazioni eccezionali e patologiche ed altro, si trovi veramente in preda ad una profonda ebbrezza, ad una di quelle che la scienza chiama *delirium tremens*. Queste sono cose rarissime, ma ne abbiamo pur troppo viste, e se noi dobbiamo indagare la storia appunto della giurisprudenza penale militare, sappiamo che taluno di questi soldati negli antichi tempi, sebbene ci fosse la coscienza che fosse in completo dissesto delle facoltà mentali, sebbene in tale stato da doversi ritenere come invaso da morboso furore, pure la tremenda disciplina del dio Marte esigeva che fosse immolato sul sacrificio della patria, o, per meglio dire, della caserma, e si fucilava e si uccideva.

Signori, al giorno d'oggi parmi che non è più questione di opportunità, non è più questione di un certo rispetto che si debba alla disciplina militare; qui è questione di umanità, di giustizia che sono superiori a qualunque siasi organamento militare, giacchè tutto questo è fittizio, mentre il rimanente è assoluto ed eterno. Le questioni che hanno attinenza alla morale imputabilità degli agenti, sono troppo alte per essere subordinate alle esigenze della caserma e del militarismo, e convengo che gli ordinamenti militari sono l'espressione della virtù, della costanza dei popoli; ma altrettanto io dico che la filosofia non ha finqui dovuto aggogarsi al militarismo.

Quindi, o signori, allorchè noi avremo il caso di una ebbrezza completa, di quella che ho già visto, appunto contemplata nel progetto del Codice penale comune, di un'ebbrezza completa, non preparata maliziosamente, io dico che allora dovremo essere nel caso previsto dell'articolo 56, il quale prevede il morboso furore, il quale prevede la forza, il quale prevede insomma un complesso di circostanze che tolgono all'agente la coscienza de' suoi atti.

È vero che ciò è raro, ma allorquando questa questione di fatto resta affidata all'apprezzamento del tribunale militare, il quale è giudice sovrano in questo apprezzamento di fatto; io dico, che per nulla si potrà scalzare la militare disciplina, e che allorquando un Consesso di giudici militari, composto, come sempre oggidì, di uomini intelligenti, virtuosi e indipendenti, riconosceranno che quell'uomo si può salvare coll'eccezione dell'ebbrezza completa, lo faranno, e lo faranno

coll'appoggio della legge; ma se lo facessero oggi, si aspettino pure un Consiglio di disciplina, che sarebbe poco.

E quanto io dico non riguarda l'ebbrezza incipiente; ma quando l'ebbrezza è completa, quando è analoga al morboso furore, oh! certo, l'agente non dev'essere punito.

Ed è per questo che io propongo che all'articolo 56, dopo le parole: *morboso furore*, si aggiunga: *o di completa ebbrezza quando non sia maliziosamente procurata*.

E non inutilmente io diceva agli onorevoli nostri colleghi della Commissione che, se si fosse portata l'attenzione sulla giurisprudenza del tribunale supremo, si sarebbe vista la necessità di questa variante. Io potrei ricordare, non uno, ma tre o quattro casi in cui la religione del tribunale supremo si sentì scossa dal rigore di una decisione che aveva condannata una ebbrezza completa. E che fece il tribunale supremo? Ricorse ad un umano sofisma, disse che quel tale militare, sebbene ebbro, e quindi punibile a termini di legge, era ebbro al punto da non avere conosciuto il suo superiore, aveva perduta la vista; che quindi non era punibile, non già che si dovesse assolvere, ma non era punibile perchè non aveva visto i galloni del suo superiore che aveva creduto semplice soldato.

Vedete dunque che quando il tribunale supremo, che è il regolatore della soggetta materia, ha dovuto ricorrere a questo benigno sotterfugio, ciò dimostra che la legge è inferiore all'alto suo compito, e che noi, se vogliamo essere sul serio non opportunisti, ma filosofi legislatori, dobbiamo rispondere a questa voce della coscienza, ed io son certo che ogni uomo onesto di qualsiasi partito e nazione applaudirà alle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Mi dispiace di dover interrompere un momento l'oratore per fargli osservare che, quanto agli emendamenti, il nuovo regolamento prescrive...

CORRADO. Il nuovo regolamento?... Ah! sì, è vero!

PRESIDENTE. Convengo che è difficile passare dal vecchio al nuovo; ma...

CORRADO. Siamo in tempo di transizioni.

PRESIDENTE. Il nuovo regolamento prescrive che gli emendamenti debbono essere deposti firmati sul banco del presidente; questi li trasmette alla Giunta, la quale può esporre il suo parere subito o rimandare la relazione alla tornata successiva. Questo è stato fatto; l'onorevole Corrado ha presentati i suoi emendamenti al banco della Presidenza; il presidente li ha mandati alla Giunta. Soggiunge per altro il regolamento, che la Giunta deve dichiarare se li accetta o no. Se la Giunta non li accettasse, non potrebbe cominciarli la discussione, a meno che non fosse chiesta da più di quindici deputati. Quando la discussione sopra un emendamento respinto dalla Giunta è chiesta da più di quindici deputati, l'autore può esporre i motivi del suo emenda-

mento, la Giunta può rispondere e la Camera delibera se deve continuare la discussione.

Ora dovendo far osservare il regolamento, mi permetterà l'onorevole Corrado che io domandi alla Commissione se accetta gli emendamenti da lui proposti, perchè...

CORRADO. Ringraziando l'onorevole presidente del benigno avviso che mi dà, lo prego di permettermi di dire che la mia posizione dovrebbe essere giudicata con legge diversa, perchè, se non erro, ho presentato sin da tre giorni questi emendamenti ed allora eravamo ancora sotto l'impero dell'antica legge (*Mormorio*), dell'antico regolamento; la legge non deve mai retroagire, ed io non dovrei per primo subirne gli effetti in questa Camera.

PRESIDENTE. Pare che la Camera le presti volentieri ascolto. Osservo però che sono trascorsi più di tre giorni dacchè la Camera ha deliberato che andasse in vigore il nuovo regolamento. Ciò non ostante continui il suo discorso.

CORRADO. In vista di quest'articolo mi rincrescerebbe troppo d'arrestarmi vicino ad un emendamento che è troppo grave, poichè ci ricorda dei lutti della patria nostra.

L'articolo 72 è stato copiato proprio di getto dall'antico Codice militare, proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione. Per chi lo legga, a primo avviso, sembra una disposizione che nulla abbia di pericoloso; eppure la pratica ha dimostrato come sia stato fecondo di grandi sciagure per la patria nostra. Esso suona così:

« Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina, o facente parte degli equipaggi di un convoglio, che porterà le armi contro lo Stato. »

Quest'articolo è identico all'articolo 131 del Codice militare.

Duolmi che io debba di volo accennare ad un'epoca disastrosa per la patria nostra, voglio dire ai moti che finirono ad Aspromonte. Io allora (permettete che parli di me per un momento) rappresentava il fisco militare. A Torino, come capitale, sedeva il tribunale che doveva giudicare di tutti gli ufficiali, ed in quella città avevano pure avuto stanza molti corpi, da cui erano disertati dei soldati per recarsi in Sicilia a seguire le colonne di Garibaldi, i quali avevano dovuto venire a confitto coll'esercito regolare. Chi allora reggeva la magistratura militare si fece scrupolo di porre la questione se il fatto di essere disertati questi militari e di aver seguito Garibaldi, e quindi d'essersi trovati in confitto coll'esercito regolare, se questo fatto, dico, costituisse il vero tradimento previsto dall'articolo 72 di questo Codice, che è identico all'articolo 131 del Codice militare.

In verità, appena vidi posto quel dubbio mi sentii venire il rossore al viso e sdegnai di vestire la divisa che

indossava, lo dico francamente; e ne diedi la prova rifiutandomi di intenderla in quel senso; e le prime conclusioni che io feci, nel caso di alcuni di Cremona, di cui non ricordo il nome, furono che fosse il loro reato ritenuto non come tradimento, ma come diserzione accompagnata da ribellione armata. E vedete, signori, che trattandosi di molta gioventù di 18, 19, 20 anni era già molto grave il reato, essendo punibile coi lavori forzati.

Ma, quantunque la Commissione d'inchiesta avesse accolto le mie conclusioni, ed il tribunale militare vi avesse fatto plauso, tuttavia dall'alto, da chi reggeva allora i destini del fisco militare, venne una censura, e siccome il tempo del ricorso era scaduto, nell'interesse della legge si fece annullare quella sentenza dal tribunale supremo. Oh! signori, i fatti di Fantina e tutti gli altri furono poi giustificati con questa giurisprudenza che per me è dolorosa, e, mi si permetta il dirlo, mostruosa.

Io ho dovuto leggere co'miei occhi un responso del tribunale supremo, il quale appunto interpretava l'articolo 131 nel senso che non ammetteva quel fatto come una diserzione con ribellione a mano armata, ma bensì come tradimento, cui doveasi infliggere la pena capitale.

Io in verità non sono qui per fare una censura a quei sommi giureconsulti e generali (che sono parecchi nel tribunale supremo), i quali così opinarono, ma il fatto si è che non credo ammissibile quella giurisprudenza.

Ora, signori, veggio che la Commissione riceve, senza beneficio d'inventario, ciò che il Ministero le dà, e quindi copia lo stesso articolo.

L'articolo della Commissione dice:

« Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina o facente parte degli equipaggi di un convoglio o nave mercantile al servizio della marina dello Stato e scortata da bastimento da guerra, che porterà le armi contro lo Stato. »

Lo scoglio è questa parola: « porterà le armi contro lo Stato. »

Ora, o signori, gli uomini che in allora furono dichiarati traditori e fra i quali molti furono fucilati e molti condannati a diversi anni di galera sapete chi erano? Erano quei tali giovani di cui il ministro Durando, due giorni dopo l'affare di Aspromonte, diceva all'Europa che erano giovani generosamente impazienti.

Da una parte adunque il nostro Ministero diceva all'Europa che quei giovani soldati erano patrioti impazienti di conquistare l'antica nostra storica capitale, e dall'altra i suoi, pochissimi per fortuna, dipendenti militari fucilavano, trovando, malauguratamente, conferma del loro operato nelle decisioni del tribunale supremo.

Ma passiamo pure su ciò, tiriamovi un velo perchè il cuore mi sanguina al pensarvi. Ora, o signori, che

siamo legislatori, che possiamo levarci contro il tribunale che così interpretava la legge, ora che una noi ne facciamo, perchè non preveniamo questi abusi? Ecco perchè io propongo che si aggiunga alle parole « le armi contro lo Stato » quelle « coll'animo determinato di abbattere il Governo o di attentare contro l'integrità della nazione. » Allora quando io vedrò un gregario abbandonar la bandiera e andarsi ad unire ai borbonici od alle orde del papa, allora sì che dirò: colui va a combattere contro la patria, porta le armi contro lo Stato! Ma quando una mano di disertori anche ammutinati si saranno resi renitenti alle intimazioni dei loro superiori, e avranno fatto uso d'armi, si chiameranno ribelli a mano armata, disertori, ma non mai traditori, e tanto meno traditori della patria, mentre la coscienza d'Italia tutta sapeva che costoro non portavano le armi contro la patria, ma volevano anzi renderla più grande e rispettata dall'Europa intera. (Bravo! *a sinistra* — *Applauso dalle tribune pubbliche*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio nelle tribune.

CORRADO. Dunque si aggiunga questo emendamento che faccia vedere dovervi essere animo deliberato di portare le armi contro lo Stato.

L'articolo 145 dispone nei termini seguenti:

« L'individuo di marina, o il militare imbarcato, e quanti fanno parte degli equipaggi di un bastimento della marina militare, che si renderanno colpevoli di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte. »

Si faccia attenzione a questa pena che si dirà draconiana di fronte a quello che succede.

Il colpevole dunque di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando « sarà punito di morte, se il superiore ha il grado d'uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore non riveste tale grado, » se il superiore, cioè, è sott'ufficiale.

Signori, per vie di fatto, nel linguaggio legale della scienza, noi sappiamo che si intende anche un semplice urtone dato ad un superiore.

E notate, o signori, che la legge non fa distinzione; non dice se queste vie di fatto saranno state praticate mediante agguato, mediante premeditazione; bastano le semplici vie di fatto, basta qualsiasi maltrattamento, sebbene non sia nè omicidio mancato, nè omicidio tentato, perchè il povero inferiore sia punito di morte.

Ebbene, se così piace ai seguaci di questa dottrina crudele e feroce, così sia, ma almeno siano conseguenti.

Continuando la lettura di quest'articolo vedo che infliggete la pena di morte anche a colui che con premeditazione, prodizione od agguato uccide un suo superiore. È vero però che si fa una grande distinzione: il primo lo fucilate davanti e l'altro di dietro; ma, perciò! non si sente il ribrezzo, non si sente anche il ri-

dicolo cadere su di noi se ammettiamo una tale disposizione di legge? (*Segni di approvazione a sinistra*)

Dunque, signori, quando vi sarà un inferiore che avrà usato vie di fatto contro un ufficiale, punitelo pure, se lo volete, mandatelo pure ai lavori forzati, ma lasciate che la morte la soffra colui soltanto che lo volle uccidere, previo agguato e premeditazione. È questa la distinzione da farsi, mentre l'altra tra il fucilarlo davanti o il fucilarlo di dietro sarebbe degna di manicomio, se non facesse rabbrivire per la sua ferocia. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

Voi ben vedete come questa disposizione di legge sia ingiusta, contraddittoria, e come non abbia per se stessa gli elementi della logica e della verosimiglianza. Egli è per ciò, o signori, che, lasciando una tale disposizione di legge, potrà accadere che il soldato, sapendo d'incorrere in una pena eguale, sia uccidendo un superiore, come facendogli una semplice scalfittura, certamente dirà: è la stessa cosa, e darà ampio sfogo alla sua libidine d'ira e di vendetta, uccidendolo. Vi deve essere una gradazione. Questi sono i principii elementari dell'*istituta*. Ma, se noi avessimo sognato, quando studiavamo *istituta*, quando i nostri maestri c'insegnavano queste gradazioni nelle pene, se noi avessimo, dico, sognato di sedere in quest'anno, in questo giorno, nel Parlamento di una grande nazione ringiovanita, oh! certo noi avremmo desiderato il momento di poter mettere in pratica questi santi dogmi di giustizia e di umanità: ed ora che ci siamo, dovremo, per ragioni di convenienza e di opportunità, lasciare che sia violata la ragione, la logica e la giustizia universale? Io propongo adunque un emendamento all'articolo 145, aggiungendovi un'alinea così concepito:

« Se le vie di fatto contro il superiore ufficiale, non aventi il carattere di reato mancato o tentato, nè accompagnate dalle circostanze dell'agguato o premeditazione, avranno prodotta lesione guaribile in meno di 10 giorni, potranno essere punite colla reclusione militare. »

Potete infliggere anche 20 anni di reclusione militare; ma, signori, non vi pare forse pena sufficiente, per una semplice scalfittura (e, notate bene, in tempo di pace), il mandare un uomo a marcire 20 anni in una prigione? Non si deve uccidere questi come colui che, da vero assassino, tenta di uccidere ed uccide il suo superiore. Per queste ragioni io ho fiducia di vedere ammesso il mio emendamento.

Ora viene l'articolo 158, il quale è del tenore seguente: « L'ubriachezza del colpevole, quantunque esso non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento od insubordinazione. Quando però la provocazione (ed è questo un gravissimo scoglio, che ho visto nella pratica produrre dei seri inconvenienti) costituisca un reato a termine degli articoli 130, 194,

197 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi. »

Si ricorderanno gl'intendenti di giustizia militare che questo antico domma ci proviene dalle dottrine nordiche; avvegnachè l'uomo doveva essere *perinde ac cadaver*, non doveva mai rivoltarsi. Ora il Codice del 1859 vigente ammise l'eccezione della provocazione ogni qual volta un inferiore commetta il reato di insubordinazione verso il proprio superiore. Se egli fu provocato, può dire ai suoi giudici: applicate in mio favore l'eccezione della provocazione. Ma la legge ammette questa eccezione soltanto nel caso che la provocazione rivesta gli estremi di un vero reato, e cita tre casi, ed è quando la provocazione del superiore si aggira su diffamazione verso l'inferiore, o su ingiurie, oppure su vie di fatto. Fuori di questi tre casi non si può assolutamente invocare dall'inferiore l'eccezione della provocazione.

Ebbene, pare a primo aspetto che questa disposizione della legge sia savia. Ed invero perchè lasciare che una provocazione qualunque indeterminata possa essere sufficiente argomento di attenuazione di pena? Pare che il legislatore abbia fatto bene a stabilire che la provocazione sarà ammessa solamente nei casi dei tre articoli citati. Immaginiamo un fatto: un bel giorno l'ufficiale in un momento d'impazienza essendo scrupolosissimo delle discipline e vedendo che un bass'ufficiale, un soldato non adempie al suo dovere, non eseguisce i movimenti come si deve, si lascia trasportare dall'ira, e colla sciabola dà un colpo anche di piatto al sott'ufficiale; il subalterno percosso dal colpo datogli dal superiore, dal suo capitano, si sente offeso nella propria dignità, tanto più se si trova alla vista di tutti in piazza d'arme, si avventa al superiore, e gli vibra un colpo di baionetta, cagionandogli una semplice scalfittura, ovvero, neppure toccandolo coll'arme, gli si avventa contro soltanto colle mani; la insubordinazione è chiara, non si può scusare, ma è certo che, se il suo superiore non gli avesse dato quel colpo che lo vulnerava moralmente in faccia al pubblico, quel bravo sott'ufficiale non si sarebbe pur mosso.

Ebbene, il tribunale, composto di uomini virtuosissimi e indipendenti che vogliono far giustizia, si trova in questo terribile bivio: se da una parte condanna l'ufficiale per abuso di autorità per aver dato quella finta sciabolata, non gli può dare, per quanto voglia essere mite, meno di due mesi di carcere a termini dell'articolo 156 del Codice militare, e voi capite cosa ne avviene; la carriera di quel povero capitano è rovinata, durante i suoi due mesi di carcere la sua anzianità non conta più, gli passano avanti 50, 60 capitani, esso è un uomo perduto; quindi non si dica che la pena dei due mesi è leggiera; no, è molto più grave pel capitano che la pena di un anno che si desse all'inferiore, avvegnachè il soldato stando in carcere non

fa servizio e la sua carriera non viene a patir detrimento, mentre all'incontro è pregiudicata e rovinata la carriera del capitano che ha dovuto fare ogni sorta di sacrifici onde pervenire a quel grado dal quale stava per passare ufficiale superiore.

Che cosa avviene dall'altra parte se i giudici non computano questo fatto di provocazione? Non potendo condannare il capitano, non possono diminuire la pena di uno a tre gradi all'infelice subalterno, come dispone la legge, e quindi son costretti a imporgli la pena completa, che è la pena di morte.

Vedete dunque in quale bivio tremendo si trovano i giudici: la loro coscienza vede che questo capitano ha effettivamente provocato l'inferiore, ma non sanno d'altronde decidersi a punirlo così vivamente nella sua carriera per questa via di fatto, che ha pur tanto scosso le fibre del subalterno.

Ebbene, signori, molti di questi casi abbiamo avuto; moltissimi dei giudici hanno cercato di conciliare la giustizia coi dettati del cuore, ma ciò riesce impossibile quando una legge è così coartata e pone in così dura necessità i giudici.

Il rimedio peraltro è facilissimo. Non dobbiamo noi avere profonda, illimitata fiducia nei nostri ufficiali, nei nostri concittadini che seggono come giudici nei tribunali militari, specialmente per ciò che ha attinenza all'apprezzamento dei fatti della disciplina? Quando un giurì di militari dirà: quel capitano ha realmente provocato quell'inferiore, il quale, perciò, deve essere punito con pena minore; ma quel superiore veramente non ha mancato, nè si deve punire; potrà allora il tribunale attenuare egualmente la pena all'inferiore, senza rovinare la carriera di quel superiore il quale per un eccessivo sentimento di disciplina, ma senza malanimo, ha creduto dover trascendere a quell'atto apparentemente di violenza?

Dunque, o signori, si può rimediare a ciò; il Codice in massima aveva già ammessa la provocazione come eccezione da potersi far valere per una diminuzione di pena. Togliamo la questione che la provocazione debba anche essa essere un reato, lasciamo che la provocazione, secondo le circostanze da apprezzarsi dal giurì militare, possa dar luogo appunto a questa diminuzione di uno o due gradi di pena; l'articolo 158 parmi che si possa modificare in questo senso, sopprimendo le parole: « o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, » e scrivendo invece all'ultimo alinea le seguenti: « ove il reato sia stato una conseguenza della provocazione del superiore, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi. »

Dunque non occorre che il giurì militare dichiari se questa provocazione sia un reato, se si debba punire come violenza, come ingiuria, come diffamazione; un superiore può, per esempio, in un momento di giusto sdegno, aver detto ad un soldato: *tu sei un cattivo soggetto*; io so, per esempio, di un superiore che rimpro-

verando un inferiore gli aveva detto: sei un pessimo soldato, un brutto soldato o qualche cosa di simile che poteva essere preso come un'ingiuria; io ho visto che il tribunale si sentiva nella necessità di diminuire la pena all'inferiore, e così fu costretto ad infliggere anche una pena ad un superiore il quale involontariamente aveva provocato l'inferiore, nell'intendimento soltanto di praticare un atto di energia verso il subalterno. Dunque togliete quelle parole che la provocazione debba essere reato, purchè vi sia quest'atto materiale che ha in certo modo macchinalmente indotto l'inferiore a mancare.

(Interruzione a bassa voce di un deputato.)

Un collega mi fa sentire il dubbio che allora si lasci impunita la provocazione; se egli ha pazienza, giacchè lo vedo vicino alla porta (*Si ride*), di stare ancora in seduta, vedrà che parleremo anche di questo.

Articolo 163. L'articolo 163 parla della diserzione all'interno che sarà punita col minimo della reclusione militare.

Ora io me ne appello a tutti gli uomini che sono in questa Camera esperti di cose militari, la parola *diserzione* di cui noi facciamo uso nel nostro Codice ha un significato alquanto inesatto. Il vero disertore è quello che abbandona la bandiera, e quasi quasi quello che la abbandona per passare al servizio del nemico; ma riteniamo che disertori siano coloro che si assentano dalle bandiere, essendo ciò necessario per quella disciplina, per quella coazione che è assolutamente indispensabile nei Governi.

Ma vi sono certe diserzioni nei giovanetti di 18 o 19 anni, che non meritano questo nome, ed alle quali sono indotti dal tener dietro a qualche primitiva passione, che li allontana dal quartiere per alcuni giorni, per recarsi, trovandosi vicino alla propria casa, a godere le gioie della famiglia: e voi vorrete dichiarare per disertore quest'uomo perchè è stato assente più di cinque giorni?

Signori, prendete le statistiche dei detenuti militari, e vedrete che i quattro quinti delle diserzioni sono tutte di questo genere.

Ora, ai colpevoli di questo reato, voi imponete la pena della reclusione militare per un anno: e che succede? Dopo tre, quattro, cinque, sei mesi, siccome mancano anche i locali per tenerveli, ecco che l'avvocato generale fiscale di guerra manda una circolare a tutti gli avvocati fiscali per avere un elenco dei detenuti per le grazie, e di tanto in tanto giunge una pioggia di grazie: ma perchè non si mette nella legge la facoltà ai tribunali di potere, secondo le circostanze, scendere all'applicazione del solo carcere? Perchè non si lascia ai comandanti di corpo, quando non si tratti di recidivi, se cioè un soldato si assenta per quattro o cinque giorni di poterlo punire con 30 giorni di pane ed acqua? Ma perchè farlo poltrire per un anno

nel carcere? Dunque, o signori, queste disposizioni di legge debbono assolutamente modificarsi. Se i nostri colleghi della Commissione un giorno per avventura incontrando qualche collega, qualche amico, comandante di corpo gli avessero parlato di questa diserzione, io sono certo che, senza bisogno di aprire libri, si sarebbero convinti di quello che dico. Il fatto è che le carceri sono piene di questi giovinotti imberbi i quali non sono disertori, ma pure non potendo ancora soffocare le passioni semplici, direi, arcadiche della famiglia, talvolta si assentano per cinque o sei giorni, e, senza aspettare che i gendarmi vadano a prenderli, ritornano essi stessi al corpo; e dovranno stare un anno reclusi! Io credo che con questo articolo dobbiamo togliere d'imbarazzo il magistrato dandogli facoltà di applicare soltanto la pena del carcere in tutta la sua gradazione, con queste parole: « e secondo le circostanze colla semplice pena del carcere militare. » E siccome il *maximum* è un anno e il *minimum* due mesi, il tribunale potrà applicare anche due mesi.

Aggiungerei ancora: « Sarà in facoltà dei comandanti di corpo di punire disciplinariamente in tempo di pace il disertore non recidivo. »

State pur certi, signori, che molti comandanti di corpo troveranno essi il modo di prevenire questi fatti. E sapete cosa guadagneremo? Guadagneremo in moralità, perchè i soldati disertori che tenete un anno nel carcere, tornano nei quartieri i più indisciplinati soldati, e i più cattivi figli di famiglia; e guadagneremo economicamente, poichè invece di questi processi di semplice diserzione che devono preoccupare tanti tribunali, per chiamare di qua e di là testimoni, per riunire Commissioni d'inchiesta, insomma per stabilire un'istruzione formale, come se si trattasse di un crimine dei più allarmanti, invece di tutto ciò, dico, si potrà provvedere dal comandante con un semplice tratto di penna.

Lungi il pensiero che io voglia con ciò togliere la guarentigia della libertà ai cittadini; ma lasciamo una certa latitudine al colonnello di un reggimento; noi sappiamo che egli è come il padre di una famiglia: quale vantaggio avrà egli di far marcire un giovane per un mese, mentre invece, se andasse davanti ai tribunali, dovrebbe starvi per un anno? Per quanto dunque questo colonnello sia rigoroso, voglia insomma passare sopra a tante eccezioni che si potrebbero far valere davanti ai tribunali, state certi che in complesso vi guadagneranno i giovani, vi guadagneranno la pubblica moralità, la disciplina e l'economia dello Stato.

Quindi propongo che si dia facoltà di applicare il carcere soltanto, quando non si tratti di recidiva, ai comandanti di corpo in tempo di pace.

Veramente io debbo dire che, se fra i membri della Commissione vi fosse stato un solo militare, in attività, o qualcuno che avesse avuta questa pratica di

cose forensi militari, come per caso l'ho io, non sarei stato obbligato a dimostrare questa necessità di modificazioni. Ma il fato ha voluto così.

Io so che negli uffici, quando si presentò un disegno di legge e si doveva nominare il commissario, credetti poter dire a' miei colleghi, la prima volta che se ne parlava: signori, io me ne intendo di queste cose (notate che non era certamente superbia), e dissi quanto ripeto adesso; ma la solita maggioranza nominò non so chi, ed io non l'ho potuto fare osservare alla Commissione le cose che ora, certo con maggiore onore, posso esporre in quest'Aula davanti a tutti i miei colleghi.

Articolo 164. Confesso che l'ultimo alinea dell'articolo 164 io non ho potuto comprendere. In esso sta scritto che il disertore si dovrà maggiormente punire se, disertando, prenderà servizio in una nave italiana. Non capisco questa recrudescenza di pena. L'articolo 164 dice:

« La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

« 1° Nel caso di recidiva dello stesso reato;

« 2° Se il disertore faceva parte di un equipaggio a bordo, od era di servizio:

« 3° Se la diserzione fu commessa con rottura, sforzamento, con violenza o resistenza alla forza pubblica, oppure scalando le mura d'un forte o d'uno stabilimento marittimo;

« 4° Se il disertore lasciò un debito verso lo Stato per fattagli anticipazione di denaro;

« 5° Se il disertore ha preso servizio in una nave di commercio dello Stato. »

Capisco che, se il disertore andrà a prendere servizio sopra una nave estera, egli debba essere più severamente punito, ma non capisco che la sua pena debba essere maggiore quando egli prende servizio sopra una nave dello Stato. Aspetto che la Commissione chiarisca i miei dubbi a questo riguardo.

L'articolo 169 dice:

« In tempo di pace l'individuo di marina avente il grado d'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal bastimento, dal porto, corpo, stabilimento od ufficio a cui è destinato, potrà essere denunziato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare. »

Neppure qui capisco perchè si voglia punire con un anno di reclusione militare l'ufficiale che senza autorizzazione si sarà reso assente. In tempo di pace vi sono tanti ufficiali in aspettativa che anelano di essere richiamati al servizio attivo; che importa che un ufficiale se ne vada via? Si può ad un negligente sostituire un uomo capace ed operoso. Si destituisca il colpevole, si cancelli dai ruoli, ma non si mandi a vivere a spese del Governo nel forte di Bard o nel castello dell'Ovo; tutte queste sono spese inutili che si possono rispar-

miare; si può mandare quest'ufficiale a fare l'ingegnere delle ferrovie, o ad attendere a qualche altra professione utile, ritornandosene a casa sua. Notate poi che in fatto questa disposizione non si applica, poichè, senza tema di essere smentito, posso asserire che non vi fu mai un ufficiale condannato a quest'anno di reclusione che dopo due o tre mesi non sia uscito graziato.

Ma perchè tanto abuso nel ricorrere ad ogni istante alla clemenza sovrana? Perchè la legge non provvede a quest'emergenza? Cancellate dai ruoli quest'ufficiale, e tutto è finito. In tempo di guerra sarebbe una cosa diversa, ma in tempo di pace se un militare è indolente, o non osserva la disciplina, mandatelo via, cancellatelo dai ruoli.

Io domando pertanto che siano cancellate dall'articolo 169 le parole: « ad un anno di reclusione militare. »

Vengo all'articolo 207.

Signori, duolmi che non sia presente un nostro collega, esimio giureconsulto, il quale si trovò meco condifensore in quasi tutti i casi in cui si trattò di prevaricazione, poichè egli potrebbe far sentire la sua eloquente parola per stigmatizzare la disposizione di quest'articolo che la Commissione copiò *ad literam* dall'antico Codice militare dell'esercito di terra. Come avvocato fiscale ebbi occasione di promuovere azione penale contro parecchi ufficiali i cui reati cadevano sotto quest'articolo; ebbene, fui io il primo a difenderli ed a cercare mezzi onde sottrarli a questa disposizione così rigorosa, disposizione che corrisponde all'articolo 173 del Codice militare. Ho inteso poc'anzi di alludere all'avvocato Mancini che, unitamente a me, più volte dovette difendere maggiori, capitani, sottotenenti, capitani relatori, ufficiali d'amministrazione per questo motivo.

Mi ricordo del caso in cui un maggiore relatore fu sottoposto ad un' ispezione istantanea, perchè, secondo il solito, era giunta una lettera anonima al Ministero della guerra, che diceva: guardate il tal maggiore al tale deposito; egli giuoca; esaminate se le casse si trovano in regola. Più tardi si trovava che il danaro era in cassa; ma siccome il processo era già incominciato, l'anonimo diceva: i danari si trovano in cassa, ma vi sono fittiziamente, perchè sono danari prestati dal tal banchiere. Allora si faceva un' istruttoria a questo riguardo, si esaminava il banchiere, si sentivano testimoni, e si veniva a constatare che realmente quel povero ufficiale aveva fatto un prestito. Ebbene la Commissione d'inchiesta dichiara l'accusa, si fa il dibattimento, sorge il fisco inesorabile a sostenere che, a termini dell'articolo 173, la prevaricazione aveva avuto luogo, e la condanna di prevaricazione si pronunziò.

Signori, contro questa teoria si rivolta la scienza; e giacchè veggio il mio collega Villa, che non nominava, perchè più giovane del Mancini, anch'egli potrebbe

unire la potente sua parola a sostegno della mia tesi. Il danno, si diceva dalla difesa, era possibile, quindi l'accusato deve essere condannato. Ma a mitigare la severità del menzionato articolo si citava la giurisprudenza della nostra Corte di cassazione, di quella di Francia e di tutti i paesi civili, con cui si dimostrava che, allorquando il danno non è reale ed effettivo, che allorquando, sebbene l'istruzione sia fatta, il danno è posto in cassa, epperò l'amministrazione non sente alcun danno, deve esserci bensì una condanna, ma non si deve applicare la pena portata da quest'articolo, cioè quella dei lavori forzati.

Il tribunale supremo, quantunque non si fossero sottratti dalla cassa che trenta soldi, diceva alla sua volta che vi era prevaricazione, ed applicava inesorabilmente la pena stabilita da quest'articolo.

Or dunque, signori, qui si tratta di rendere omaggio alla scienza, di richiamare la legge ai grandi principii dai quali la fece deviare una giurisprudenza veramente funesta. Quanto ai martiri di questo rigorismo, sebbene dovessero essere puniti, si sono condannati a pene gravissime, le quali furono sproporzionate di molto alle loro mancanze, e se loro non fosse venuto a conforto la clemenza del Re, che s'implorò da uomini di cuore, certo avrebbero dovuto finire la loro vita nelle galere.

L'articolo 207 è così concepito :

« L'individuo di marina che, investito di funzioni amministrative, avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, o negli stabilimenti marittimi, sempre quando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, o siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione di marina. »

È ben chiara cotesta disposizione, eppure la giurisprudenza che ne faceva l'applicazione è quale ve l'ho esposta.

Aggiungiamo queste parole che io propongo « danno reale ed effettivo, » perchè così ogni qual volta il danno non sarà stato reale ed effettivo, e vi sarà stato solo un tentativo, essendo stata immediatamente reintegrata la cassa, sarà questo un abuso di confidenza punibile sia colla dimissione, sia col carcere, ma non costituirà mai la vera prevaricazione punibile con pena criminale, colla galera, ma tutto al più col carcere o colla reclusione militare.

L'articolo 318, o signori, mi ricorda un fatto che si potrebbe dire comico se non fosse stato veramente a danno della regolarità e della giustizia.

L'articolo 318 si esprime nei termini seguenti :

« I giudici del tribunale militare marittimo non aventi il grado richiesto dall'articolo precedente verranno rispettivamente surrogati da altri uffiziali di

marina in attività di servizio nello stesso dipartimento, estratti a sorte dal comandante generale alla presenza del pubblico Ministero. »

Fermiamoci un momento perchè è molto grave questa materia, o signori. Nel Codice militare abbiamo due tribunali, il tribunale così detto *permanente* che giudica di tutti i gregari e dei sott'ufficiali, ed il tribunale così detto *speciale* che giudica gli uffiziali di qualunque grado. Il permanente è composto di giudici nominati con decreto reale, il tribunale speciale invece è composto di giudici estratti a sorte secondo il grado dell'uffiziale che è posto in istato d'accusa.

Ma è egli garantito questo sorteggio? In veruna guisa. Avveniva che un uffiziale doveva essere assoggettato a processo, a giudizio pubblico; l'avvocato fiscale nel cui distretto si doveva dibattere la causa di quest'accusato scriveva al generale della divisione che, a termini dell'articolo 529 del Codice militare, convocasse il tribunale, il che equivaleva a dire: fate il sorteggio.

Questo sorteggio prescritto dalla legge si faceva egli? Io credo, signori, che molte volte non si sia fatto per trascuranza, non dico già per sorpresa, ma il fatto sta che la legge non veniva osservata. E ho ragione di dir questo perchè se, come credo, i documenti non saranno stati derubati presso l'archivio del Ministero della guerra, si potrà riconoscere che in una data causa in cui era compromesso l'onore di un maggiore e di un tenente, il generale di divisione non fece fare il sorteggio, e scriveva ingenuamente all'avvocato fiscale: non posso convocare il tribunale perchè mi manca il presidente che è il generale tale. Ma come? Se si doveva estrarre a sorte! Ognun vede che il presidente era già bell'e destinato.

Infatti, poco dopo giungeva la notizia che il sorteggio aveva dato quel certo generale il quale, secondo il comandante la divisione, doveva uscire dall'urna.

Io feci valere questa eccezione presso il tribunale supremo, e, secondo il solito, anche questa volta non ebbi fortuna. Ma il fatto è così: si potrà mettere in chiaro esaminando il processo che è presso il tribunale supremo; ed a suo tempo darò anche i nomi delle persone alle quali ho alluso, se la Commissione lo crede necessario.

Dunque, o signori, in questo Codice io non veggio che vi sia una disposizione di legge la quale distingua in termini abbastanza chiari quali sono i tribunali che giudicano la *bassa forza*, come direbbersi con voce di caserma, e che giudichi degli uffiziali. Io vedo che una parte di questi giudicabili deve dipendere da un tribunale composto di giudici nominati con regio decreto; ma in quanto agli uffiziali, io non veggio come si deve comporre.

Più sotto all'articolo 318, veggio fare soltanto un cenno vago di questo sorteggio, ma certo io non potrei ben comprendere da questi articoli, che si leggono

nel capo primo del titolo primo, parte seconda, quando è che si fa il sorteggio per giudicare gli ufficiali. Insomma è una vera confusione; e se voi non volete rimediarmi, almeno all'articolo 318, dove parlate di sorteggio, fate che questo sia garantito. Invece voi che cosa ci mettete per garantire il sorteggio? Il nemico naturale degli accusati; ci mettete il fisco! Ma dove è la guarentigia? Almeno se aveste aggiunto: « in presenza del pubblico Ministero e del difensore. » Ma no.

Signori, io non so capire come nell'operazione la più importante, che è la guarentigia della giustizia, quella che garantisce che nessuno sia distolto dai suoi giudici naturali, voi vi rimettete al fisco.

Avete detto almeno che questo sorteggio si farà coll'assistenza del cancelliere del tribunale, il quale ne redigerà verbale! Ma neppure; quindi io proporrei che se si troverà modo di conciliare gli articoli precedenti, che io, lo confesso, non comprendo, si dica almeno: presenti il segretario del tribunale che dovrà redigere il verbale del sorteggio e il difensore.

Articolo 322. Questo è anche un emendamento importante, secondo me, che dagli uomini di legge, e da coloro che desiderano le economie dovrà essere preso in benigna considerazione. Quest'articolo 322 così si esprime:

« Un ufficiale di marina (ah! questo poi è grave) o di uno dei corpi di marina avente il grado di luogotenente di vascello, o di capitano, od altro subalterno, compierà presso ogni tribunale militare marittimo le funzioni d'istruttore; potranno essere scelti anche gli ufficiali in ritiro.

« Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli ufficiali. »

Signori, una stessa disposizione l'abbiamo nel Codice militare di terra. Bisognava proprio esser profani all'istruttoria di un processo per stabilire questo. La parte più difficile, più interessante d'un processo è appunto l'istruttoria. Se voi non avete un abile istruttore, la causa, invece di terminarsi in un mese, durerà tre anni. Gli atti dovranno andare da Caifas a Pilato; ogni volta che l'istruttore avrà fatto un atto, il fisco dirà: non basta; bisogna che ne facciate un altro. Queste cose le abbiamo viste.

Nè mi si dica che la pratica ha provato che molti istruttori militari sono buoni. Signori, io li conosco tutti, ed ho l'onore di dirvi che egli è perchè da molti anni hanno questo esercizio, e perchè, oltre ad essere capitani, sono avvocati, e prima dell'annessione fungevano il loro ufficio presso il Governo come avvocati e come uditori di guerra. Ma il mandare come fa il progetto presente un ufficiale, il quale non sarà più atto al servizio attivo, a far l'istruttore senza che abbia altri requisiti, mi pare che sia un avventurare di troppo la sorte dei giudici.

In questo modo voi li rendete eterni, e di un pro-

cesso che potrebbe essere compilato in cinque fogli, con tanti incumbenti inutili, ne farete un grosso volume.

Ei inoltre, signori, per molti riguardi l'istruttore non deve essere militare.

Allorquando egli ha bisogno di far deporre il suo capo, un ufficiale superiore, un generale, lo va a trovare a casa. (*ilarità*) Ma figuratevi, se ha nemmeno il coraggio di dire al suo colonnello: bisogna che voi giuriate di dire la verità, non è più un atto giudiziario, ma resta un semplice affare di confidenza e di cortesia gerarchica.

Signori, bisogna essere proprio serafici ed assorti nelle meditazioni sovrumane per lasciar correre siffatti svarioni nella nostra legislazione!

E ciò dico, rispettando personalmente tutti gli istruttori attuali, i quali sono tutti in gran parte avvocati o da molti anni hanno imparato la materia delle istruttorie, ma lorchè si fa una legge, bisogna occuparsi principalmente dell'avvenire ed assicurare il modo d'avere all'istruttoria uomini competenti.

Nella magistratura ordinaria si mettono all'istruttoria i giudici i più sperimentati, e noi metteremo nei tribunali militari gli ufficiali in ritiro che le tante volte sono tutt'altro che abituati ai processi ed alle cose legali?

Dunque io spero, signori, che ammetterete anche questo emendamento all'articolo 322 che si compone di queste semplici parole:

« Presso il tribunale marittimo vi sarà un istruttore il quale dovrà essere un avvocato o magistrato esercente da dieci anni, indipendente affatto dagli obblighi della gerarchia. »

I distinti giureconsulti che verranno a ciò designati saranno fortunati, credetelo, di poter accettare questa carica allorquando sarà un po' meglio apprezzata, che non è al giorno d'oggi, la questione del personale, poichè gli impiegati della giustizia militare furono sempre trattati inferiormente a qualunque altra gerarchia di pubblici funzionari.

Tant'è vero che, malgrado il disposto dell'articolo 325 del Codice penale militare, il quale esige che non possa essere sospeso o destituito nessun membro della magistratura militare senza giudizio, sovente, con un firmano imperatorio del ministro, egli è mandato a casa e lasciato anche morire di fame.

Se farà bisogno io parlerò di questo a suo tempo, ma certo è che di questa guisa potremo avere una magistratura circondata del voluto prestigio, che potrà rispondere alle giuste esigenze del paese e del legislatore che avrà fatto questa legge.

Ora, o signori, giacchè siamo in questo capo che ha attinenza all'ordinamento giudiziario del tribunale marittimo, parmi che debba avervi sede un capitolo, la cui opportunità io non so come sia sfuggita ai nostri cari colleghi della Commissione, animati come sono

dal sentimento di quella libertà alla quale tutti abbiamo consacrato un culto. Intendo parlare della libertà provvisoria durante il giudizio.

Non c'è più oramai in Europa uno Stato che non abbia accolta questa disposizione; non c'è Codice che non abbia reso omaggio a questo principio; e noi abbiamo dovuto, col Codice penale comune attualmente vigente, guadagnare terreno sull'antico Codice, ed allargare la libertà provvisoria, a molti reati che nell'antica legislazione non videro ammessi; io spero che il nuovo Codice penale comune tanto sospirato, sarà presto sancito, ed aumenterà anche il terreno della libertà provvisoria. Ora, nel Codice militare dove si tratta di certi reati che davanti la coscienza pubblica sono di poca entità, dove si tratta di uomini che avete sempre sotto gli occhi, mercè la disciplina ferrea che li governa, che cento volte al giorno debbono rispondere all'appello, ma perchè questa gente la volete far poltrire per cinque o sei mesi in carcere preventivo? Ma perchè qui, o signori della Commissione, non ne avete sentito la necessità di questa concessione? Voi non turbavate in nulla quest'edificio di legislazione, su cui si sudò da tanti anni. Non si trattava d'altro che di infiltrarvi una disposizione che era reclamata di sentimenti di umanità e di giustizia.

Ma, figuratevi! io ho veduto semplici soldati, i quali in un giorno di festa, mancando di denari, venderono il *baracchino*, un'altra volta un paio di scarpe, essere soggetti a giudizio, e puniti dall'articolo 196 del Codice militare copiato *ad litteram* nel progetto di Codice che si discute.

Per quella disposizione che qui notate, il soldato va in carcere, si fa il processo, il quale, statene certi, dura sempre tre mesi e più, poichè in Italia i tribunali vanno per le lunghe, e si trova quindi costretto a stare in carcere cinque o sei mesi per essere condannato in definitiva ad una pena di uno o due mesi.

Ora io osservo se non sarebbe meglio, a vece di farlo stare questo tempo in carcere, venisse tenuto in quartiere, ove il colonnello gli facesse fare dei servizi, e ne traesse qualche partito, il che ne ridonderebbe in vantaggio tanto del corpo a cui appartiene quanto di lui stesso.

E voi non vorrete a favore di quest'uomo proclamare il beneficio della libertà provvisoria?

Io potrei citare molti casi di insubordinazioni che si possono dire microscopici: per esempio, un soldato che sta tutto il giorno a braccetto col caporale come fratello, o che esce dall'osteria in sua compagnia, si dimentica talvolta che il suo amico ha un gallone di cotone sul braccio, e gli mette le mani sulle spalle, ovvero gli dice che è un cattivo compagno, e vorrete per questo sottoporlo ad un carcere preventivo? Signori, col lasciarlo in quartiere questo soldato si trova sotto gli occhi del colonnello, del maggiore, del capitano, e può essere utile, anche durante il processo.

Io dunque credo possa ammettersi la libertà provvisoria, e siccome ho visto che in questo Codice di marina si è lasciato l'appello o il ricorso dalla decisione delle Commissioni d'inchiesta al tribunale supremo, io vorrei che a qualunque fosse riservato il diritto di ricorso contro la Commissione d'inchiesta che avesse respinta la libertà provvisoria senza decorrenza di termine, poichè per la libertà vi deve essere sempre adito a ricorrere allorquando il ricorrente si trovi ancora sotto lo strettoio del carcere, ed è perciò che io proporrei il seguente capitolo brevissimo da incastarsi in quella parte del Codice: « Capitolo della libertà provvisoria. Articolo primo. In tutti i reati punibili colla pena del carcere e colla reclusione militare non maggiore di anni cinque » (che sia di pura infrazione ed anche non molto grave) « l'accusato, non recidivo, godrà del diritto della libertà provvisoria senza obbligo di cauzione. Nel corso dell'istruttoria i marinai ed ufficiali potranno, secondo le circostanze, essere aggregati presso un corpo o comando di stanza nel luogo ove risiede il tribunale competente in seguito a domanda dell'istruttore al comando di divisione. » Perchè può dirsi che il soldato stando presso il suo corpo, questo corpo parta; allora, siccome sarebbe un dispendio gravissimo a farlo ritornare, si fa aggregare presso un comando dove è il tribunale competente, e così si ottiene anche economia di spesa, ed abbiamo ad un tempo assicurata anche la custodia di quest'uomo.

« Gli ufficiali rimarranno a disposizione del Ministero della marina durante il processo. » Staranno a disposizione del Ministero, il quale potrà assegnare loro la residenza, dovranno presentarsi tutti i giorni al comando di piazza: insomma il Ministero farà quello che crederà.

Nelle prigioni si toglieranno tanti abusi che pur troppo sono frequenti e non si farà più maledire anche il rigore che esiste in quelle carceri, giacchè i poveri ufficiali molte volte non hanno tre metri di terreno per passeggiare come succede nella cittadella di Torino, per cui mi ricordo che io col mio collega Villa dovemmo reclamare al Ministero della guerra.

« La Commissione d'inchiesta nel pronunciare l'accusa dovrà anche provvedere alla libertà provvisoria. »

« L'imputato cui fosse diniegata la libertà provvisoria potrà denunciare al tribunale supremo di guerra e marina la sentenza della Commissione d'inchiesta senza alcuna decorrenza di termine. »

Qui avrà sempre il militare cui fosse ingiustamente diniegata la libertà provvisoria, il diritto di dire al tribunale supremo: guardate che io avrei diritto di uscire dal carcere e di fare la mia causa a piede libero.

Si potrà dire: ma non si custodirà questa gente; e se fuggirà? se deserterà? Ebbene, tanto peggio per loro; perderanno il diritto alla cittadinanza.

D'altronde questi casi non sono gravi, e noi vediamo che molti e molti, anche per reati maggiori, e che si

sono trovati condannati anche a pene gravi, sono ritornati ben presto ed hanno cercato di purgare la contumacia. Certo potrà succedere qualche caso di fuga, ma sono molti i mezzi, specialmente pei gregari, di poterli osservare: allo stesso modo si potrebbe dire che, perchè un soldato può disertare, allora tutti i soldati si potrebbero mettere in prigione per essere sicuri che non disertino. Dunque per un soldato che abbia commesso un reato che è punibile col solo carcere o con soli cinque anni di reclusione militare, senza assoggettarlo ad un lungo carcere preventivo, di pieno diritto gli verrebbe accordata la libertà provvisoria.

Io qui avrei finito; ma mi resta una semplice osservazione che precisamente è di dovere, relativamente ad un mio collega, l'egregio generale Carini, che osservo avere egli accennato alle provocazioni praticate dai superiori: e questo è relativo all'articolo 130.

L'articolo 130 è così concepito:

« L'individuo di marina che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o d'altrui, di ricondurre fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, o d'impedire gravi disordini od inconvenienti di natura da compromettere la sicurezza del bastimento, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore, od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

« Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 279, 280, 281 e 282, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

« Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. »

Eccoci qui a quell'articolo che corrisponde a quell'altro che poc'anzi ho commentato proponendovi un emendamento a vantaggio dell'inferiore provocato.

Signori, io diceva poc'anzi che molte volte il tribunale si trova nel bivio o di non tener conto della provocazione a favore del povero inferiore o di rovinare anche ingiustamente la carriera di un infelice ufficiale. Ho detto che in vantaggio del soldato ci debb'essere un apprezzamento largo; ho detto che qualunque sia questa provocazione, benchè non costituisca un reato, se ne deve tener conto dai giudici militari a vantaggio del soldato o del sott'ufficiale. Ora parliamo dell'ufficiale. La legge dice che per qualunque siasi via di fatto, benchè arrechi lesione minima, l'ufficiale sarà sempre punito, e stabilisce che il *minimum* della pena sia di due mesi di carcere. Ora questo sarebbe un rovinare intieramente l'ufficiale.

Quindi in quest'articolo, avendo io proposto un apprezzamento in favore del soldato, lo proporrei anche in favore dell'ufficiale.

Trattandosi d'una lieve infrazione alla legge, trat-

tandosi di reato che si chiama *abuso d'autorità*, ma che nel fondo non è tale, proporrei che qualche volta, in vista delle circostanze, potesse l'ufficiale punirsi soltanto con semplice pena disciplinare.

In tal caso il voto della legge sarebbe esaudito, l'ufficiale ed il soldato sarebbero puniti, ma non più di quanto richiederebbe la malizia, il dolo con cui ha potuto infrangere la legge. Sono molti i casi in cui un ufficiale involontariamente trasmoda; sia pure punito, ma solo in via disciplinare.

Certo non vorrei impunita la provocazione del superiore, ma solo vorrei che il tribunale, in vista dell'intenzione non dolosa del superiore provocatore, potesse assoggettarlo a semplice punizione disciplinare, tenendone però sempre conto per attenuare la colpa dell'inferiore che, così provocato, commise l'insubordinazione.

Ora vi chieggo perdono, signori; forse ho parlato di troppo. Non l'avrei osato certamente in una questione che avesse potuto destare passioni politiche, ma in questo caso ho obbedito alla voce della coscienza, ad un sentimento d'umanità.

L'animo mio, ve lo confesso, esulta per avere potuto in quest'occasione esprimere un sentimento di verità che ho raccolto dall'esperienza, dall'esercizio della mia professione di magistrato e d'avvocato. Duolmi che per soverchi affari forse i ministri della guerra e di grazia e giustizia non trovinsi vicini al ministro della marina per aggiungere forza alle mie argomentazioni e far sì che la Camera ad unanimità adotti questi emendamenti che sono imposti dalla necessità delle cose. (*Bene! bene!*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi a fermarsi ancora un momento.

Non v'è dubbio che la discussione su questo progetto di legge dev'essere rimessa a domani, bensì prima di sciogliere la seduta io desidero di porre dinanzi alla Camera una questione, la quale non è necessario che sia immediatamente sciolta, ma su cui, per debito di giustizia e d'imparzialità, io debbo richiamare l'attenzione della Camera.

Come sa la Camera, il nuovo regolamento contiene prescrizioni molto più rigorose rispetto agli emendamenti; ma può dubitarsi che per i progetti di legge presentati prima che il regolamento nuovo fosse messo in vigore, si debba seguire, per ciò che riguarda gli emendamenti, il regolamento precedente; non già per la ragione che accennava l'onorevole Corrado (poichè il nuovo regolamento fu approvato prima della presentazione dei suoi emendamenti), ma perchè realmente vi sono ragioni che tengono più alla sostanza che alla forma.

Questo regolamento ha inteso d'essere più rigoroso nelle discussioni pubbliche, in quanto ha inteso di dare maggiori garanzie e di rendere più maturi e completi gli studi preparatorii delle leggi, coll'istituzione del co-

mitato, della Giunta, ecc.; ma tutte queste maggiori garanzie mancano per le leggi che sono state studiate e preparate secondo il regolamento precedente.

Può dunque dubitarsi che l'onorevole Corrado avesse, non per la ragione che egli ha enunciato, ma per quest'altra, il diritto di svolgere i suoi emendamenti senza che osservar si dovessero in questa parte le prescrizioni del nuovo regolamento.

Io ho creduto di richiamare l'attenzione della Camera su quest'argomento, e, se occorrerà, essa risolverà questa quistione in altra seduta.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente il Codice penale militare marittimo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Ingrandimento dell'arsenale di Venezia;

3° Compimento della strada nazionale da Aosta in Francia pel Piccolo San Bernardo;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci per modificare il Codice di procedura civile.